

CHECKLIST PER LAVORI DI COSTRUZIONE O DI MONTAGGIO IN ITALIA

1. Permesso di lavoro e di soggiorno

Nel caso di dipendenti dotati di cittadinanza svizzera o di altro Stato dell'Area Schengen, non sono necessari permessi o adempimenti analoghi se l'attività in Italia si protrae per un tempo inferiore a 90 giorni per anno civile. Tale trattamento è esteso ai cittadini di Stati terzi titolari, in Svizzera, di permessi di tipo B o C.

In ogni caso, entro otto giorni dall'ingresso in Italia dovrà essere presentata alla questura competente la dichiarazione di presenza. Tale adempimento sarà soddisfatto altresì con la sottoscrizione della dichiarazione rilasciata all'albergatore.

2. Obbligo di comunicazione preventiva del distacco

Le imprese che distaccano lavoratori in Italia devono comunicare il distacco al Ministero del lavoro italiano entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio dell'attività.

Per effettuare la comunicazione obbligatoria è necessario:

- che l'impresa si registri tramite la procedura disponibile al seguente indirizzo:
www.cliclavoro.gov.it/Pagine/Registrazione.aspx;
- compilare il Modello UNI_Distacco_UE, e inoltrarlo sempre attraverso il portale
www.cliclavoro.gov.it.

La **comunicazione preventiva** dovrà contenere:

- a) dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell'azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili);
- b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;
- c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
- d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi (indirizzo o indirizzi del luogo di svolgimento della prestazione);
- e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
- f) specifica tipologia di servizi resi;
- g) generalità e domicilio eletto del *referente* per i rapporti con le parti sociali;
- h) generalità del referente.

La comunicazione è inoltrabile attraverso il seguente link:

<https://servizi.lavoro.gov.it/Home/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/Distacco/&App=distaccocoe> .

3. Aspetti fiscali

I lavori svolti in Italia per conto di aziende italiane o di soggetti dotati di partita IVA italiana saranno assoggettati ad **IVA** in Italia con il sistema del *reverse charge*. Sarà, dunque, il committente italiano a dover adempiere ai relativi obblighi, e a versare l'imposta all'erario italiano.

Diversamente, laddove il cliente sia un privato, gli obblighi in materia di IVA ricadranno sull'impresa svizzera. Essa dovrà procedere alla nomina di un rappresentante fiscale in Italia e dotarsi di una partita IVA italiana.

In materia di **imposte sui redditi**, i redditi derivanti dall'attività d'impresa svolta in Italia sono ivi tassabili qualora l'impresa estera disponga di una "stabile organizzazione". Con riferimento ai cantieri di costruzione e montaggio, essi costituiscono "stabile organizzazione" quando la loro durata supera i 12 mesi.

4. Formalità doganali

L'importazione provvisoria di materiali professionali, per la durata dei lavori da svolgere in Italia, potrà avvenire, a seconda dei casi, mediante "carnet ATA" o richiedendo l'applicazione del regime doganale di ammissione temporanea.

Il Carnet ATA è generalmente valido per un anno. L'ammissione temporanea, a seconda dei casi, può protrarsi per un massimo di 2 anni.

5. Cassa edile

Si dovrà procedere all'iscrizione presso la Cassa Edile territorialmente competente dei lavoratori distaccati in Italia ed operanti nei settori dell'edilizia, ingegneria civile e rami accessori dell'edilizia.

6. Sicurezza sociale

A fronte della normativa europea, applicabile anche alla Svizzera, in caso di distacco di durata non superiore ai 24 mesi il lavoratore resta assicurato nello Stato in cui ha sede l'impresa distaccante. A tal fine, per i lavoratori dell'impresa svizzera dovrà essere richiesto, alla competente Cassa di compensazione AVS, il **Formulario A1**. Per distacchi di maggior durata, sarà necessario rivolgersi all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali per richiedere un accordo speciale con le autorità italiane.

Adempimenti documentali

I dipendenti dell'impresa svizzera operanti in Italia dovranno, in particolare, tenere con loro:

- copia del contratto di lavoro;
- copia della dichiarazione di presenza (rilasciata alla questura o all'albergatore);
- copia del Formulario A1.

Ultimo aggiornamento:

07/2019

Testo redatto in collaborazione con:

altenburger

Genève | Lugano | Zürich legal+tax

www.altenburger.ch

Contatto:

Swiss Business Hub Italia

Via Palestro, 2

20121 Milano

mil.sbhitalia@eda.admin.ch

Tel. +39 02 777 91644